COMUNE DI PIMONTE

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DEI CONTRATTI

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 84 del 18/12/1991
Modificato con atto della Commissione Straordinaria n. 110 del 20/9/1996
Modificato con deliberazione del C.C. n. 17 del 18/6/1998. Ripubblicato dal 7/7/1998 al 22/7/1998

PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1

Principi generali

1. Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti di opere e le concessioni, le locazioni e le forniture di beni e servizi a carattere continuativo sono deliberati dal Consiglio Comunale, che provvede all'indizione delle relative gare e alla scelta del sistema di aggiudicazione.
2. La Giunta Municipale provvede a deliberare, sui punti di cui al secondo comma, qualora sussistono atti fondamentali del C.C., ai sensi dell'art. 32, II comma lett. m) della Legge 142/90.
3. La scelta del sistema di aggiudicazione deve essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa la economicità, la snellezza operativa, l'imparzialità nella individuazione delle soluzioni, ed il rispetto dei principi della concorrenzialità e della "**par condicio** " tra i concorrenti.
4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione, la quale deve contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142; alla deliberazione deve essere allegato lo schema di contratto.

ART. 2

Osservanza di leggi regolamenti e norme speciali

1. Il presente Regolamento ha una portata di carattere generale, per cui ogni rapporto contrattuale potrà essere regolato da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.
2. Così nel caso di appalti di lavori pubblici si considereranno integrativi della presente regolamentazione:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Capitolato Generale per l'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R 16/7/1962, n. 1063 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 20/3/1865, n. 2248, all.F ed il regolamento per la direzione contabilità e collaudo dei LL.PP. approvato con R.D. 25/5/1895, n. 350 e successive modifiche e integrazioni;
- tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che, l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi

ad osservarle; le leggi antimafia 13/9/1982, n. 646; 23/12/1982, n. 936; 19/3/1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;

3. Nel caso invece di forniture:

- i disciplinari predisposti dall'amministrazione per il particolare affidamento;
- gli specifici regolamenti economati predisposti per disciplinare le forniture;
- le leggi ed i regolamenti anche dello Stato o di altri enti pubblici, così come gli indirizzi e le circolari esplicative, che dovessero comunque essere invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto.

ART. 3

Campo di applicazione

1. Le condizioni, le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori, all'affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni od alle acquisizioni di beni mobili od immobili, alla costituzione di servitù e ad ogni altra attività tanto di ordine economica che sociale che venga posta in essere dal Comune e che contempli la istituzione di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.

ART. 4

Definizione dei contraenti

1. All'interno del presente Regolamento le parti interessate alla costituzione del rapporto saranno indicate od individuate:
   - Quanto al Comune di Pimonte con i termini "**Amministrazione Ente o Stazione appaltante**, **concedente**";
   - Quanto all'altra parte contraente con i termini: "**concorrente – aggiudicatario – concessionario**".

ART. 5

I sistemi di affidamento

1. Agli appalti di opere pubbliche o agli affidamenti di forniture si può pervenire attraverso i sistemi delle pubbliche gare o delle trattative private.
2. Per pubbliche gare si intendono i sistemi, in uso tanto in Italia quanto in campo europeo e quindi;

3. L’asta pubblica nelle sue diverse articolazioni, così come prevista e disciplinata dagli artt. 73 e seguenti sulla contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827;
4. La licitazione privata nelle forme previste dalle lettere A-B-C-D ed E della legge 2/2/1973, n. 14 e nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 2-3-4-5 della medesima legge e successive modifiche e integrazioni;
5. L’appalto concorso, così come previsto e regolato dall’art. 3 del D.L. 6/2/1919 n. 107; dall’art. 4 del R.D. 18/11/1923, n. 2440 e degli artt. 40 e 91 del R.D. 23/5/1924, n. 827.
6. Qualora poi gli importi degli appalti superino i limiti concordati in sede comunitaria, dovranno essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede e conseguentemente, giusta l’art. 24 della legge 8/8/1977, n. 584:
    a. quello del prezzo più basso da determinarsi:

    b) mediante il sistema di cui all’art. 5 della legge 2/2/1973, n. 14;

    c) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall’amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 1 lettera a) della legge 2/2/1973, n. 14;

    d)quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l’appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento e al valore tecnico dell’opera che i concorrenti si impegnano a fornire.
7. La valutazione di tali fattori verrà effettuata applicando separatamente o congiuntamente e nell’ordine decrescente di importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione riportati o menzionati nel capitolato d’oneri e nel bando di gara. È da considerare illegittimo il comportamento dell’ente che attivi procedure di artificioso frazionamento di lavori e forniture al solo fine di evadere o eludere disposizioni di legge.
8. La trattativa privata, quale procedimento eccezionale e come regolamentato dalla vigente legislazione.
9. Il concorso di idee, anche se non viene considerato un vero e proprio sistema d’appalto, non essendo finalizzato alla esecuzione di lavori, ma alla semplice acquisizione del progetto idea.

ART. 6

L’asta pubblica – definizione e modalità attuative

1. È il sistema di gara attraverso il quale l’ente si rivolge al pubblico consentendo così, a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione, di presentare la loro offerta.
2. Si svolge attraverso i seguenti metodi:

a) il metodo della candela vergine, ai sensi dell'art. 74 del R.D. 23/5/1924, n. 827;
b) il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo o massimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 75 del R.D. 23/5/1924, n. 827.
c) il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi dell'art. 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827;
d) il metodo del pubblico banditore, ai sensi dell'art. 79 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

3. L'aggiudicazione viene effettuata seduta stante, salvo il caso in cui, ai sensi del disposto dell'art. 65 punto 9 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sia soggetta ad ulteriori offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo della intervenuta aggiudicazione.

4. Le norme procedurali da eseguire sono previste dagli artt. 63 e seguenti del già richiamato Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827.

ART. 7

Licitazione privata – Definizione e modalità attuative

1. È quel sistema di gara mediante il quale l'Ente appaltante, sulla base del proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica si rivolge ad imprese di propria fiducia invitandole a presentare la loro offerta per l'acquisizione di un appalto, una fornitura o per l'affidamento di un servizio.
2. Si attua attraverso i metodi di cui all'art. 1 lett. a), b), c) d) ed e) della legge 2/2/1973, n. 14 ed il metodo di cui all'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 8

Appalto concorso – Definizioni e modalità operative

1. L'appalto concorso è il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto per la esecuzione.
2. È regolato dall'art. 4 del R.D. 18/11/1923, n. 2440 e successive modifiche e integrazioni per quanto concerne gli appalti soggetti per importo alle norme nazionali, alle prescrizioni di cui alla legge 8/8/1977, n. 584, nel caso l'appalto stesso sia soggetto per valore alle norme comunitarie, nonché alle disposizioni di cui all'art. 27 della L.R n. 51/78.

3. Si realizza estendendo l'invito alle ditte che, sulla scorta della richiesta di candidatura formulata a seguito di risposta ad un preavviso di gara, posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione.
4. Tale elenco, nel caso di appalto soggetto alla sola normativa nazionale può essere integrato con le ditte di fiducia dell'Amministrazione ancorché non abbiano avanzato istanza di partecipazione.
5. La lettera di invito indicherà tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per la ammissione, nonché i termini e le modalità prescritte per l'inoltro delle offerte stesse.

ART. 9

Nomina, composizione e competenze della Commissione

1. La Commissione giudicatrice in un appalto concorso ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre all'Amministrazione, per l'aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene la migliore, tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che economici.
2. Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante e potrebbe quindi essere disatteso dall'Ente con provvedimento motivato.
3. Deve essere nominata con apposito atto della Giunta Municipale e la sua composizione, variabile numericamente e qualitativamente o professionalmente a seconda dell'importanza e della natura dell'appalto, deve privilegiare la presenza della funzione tecnica.
4. La presidenza sarà comunque assicurata, giusta il disposto di cui all'art. 51 comma 3 della legge 8/6/1990, n. 142 da uno dei dirigenti dell'Ente, o, in mancanza, dal Segretario Comunale.
5. La G.M. ha facoltà, per la particolare natura ed importanza dell'appalto, di affidare la funzione di presidente ad un soggetto esterno, idoneo e comunque appartenente ad una pubblica amministrazione.
6. Il supporto amministrativo sarà assicurato dalla presenza di un impiegato di almeno VI q.f. che avrà il compito di convocarla, su determinazione del Presidente, e di curare la verbalizzazione delle operazioni e tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari.
7. La Commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e pertanto le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.
8. È consentita una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali e come tali preordinate all'ulteriore espletamento dei lavori, che possono essere affidate ad uno od alcuni membri costituenti una sottocommissione.

ART. 10

Adempimenti e modalità operative della Commissione

a) La Commissione, nel giorno, ora e luogo indicati nel bando, procede, in presenza del pubblico, all'esame e apertura delle offerte nel rispetto delle seguenti modalità operative:
    a) accertamento del rispetto dei termini e condizioni prescritte per la presentazione delle offerte;
    b) rivelazione e verbalizzazione delle offerte ritenute ammissibili e non ammissibili;
    c) sigla dei documenti;
    d) inserimento nel verbale delle dichiarazioni, eccezioni, o quanto altro affermato dai concorrenti o dallo stesso pubblico, che abbiano attinenza con le operazioni della gara e possono comunque alterarne il risultato o la regolarità;
    e) sottoscrizione del verbale ed inoltro dello stesso alla Giunta per i provvedimenti di competenza.
b) Nella sua composizione collegiale e la sua qualificazione tecnica la Commissione giudicatrice è da considerare l'unica interprete delle esigenze dell'Amministrazione quali risultano dal bando di gara e dal progetto o dalle indicazioni di massima prescritte per la partecipazione.
c) La sua attività deve essere quindi improntata a contemperare l'esigenza di un confronto degli elaborati presentati dai vari concorrenti con il giusto potere discrezionale attribuitole.
d) La sua operatività dovrà pertanto seguire, le seguenti linee essenziali, cronologicamente così individuate:
e) Determinazione o fissazione dei criteri di valutazione delle offerte con opportuna individuazione preventiva, seppure di massima, del maggiore o minore peso che si intende attribuire alle ipotetiche diverse soluzioni che potrebbero essere proposte;
f) Esame analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle varie offerte nel loro complesso al fine di individuare quella ritenuta migliore tenuti presenti contemporaneamente gli aspetti tecnici ed economici.
g) In tale veste la Commissione, nel rispetto della "**par condicio**" dei concorrenti esercita le seguenti facoltà:
    a) di richiedere l'integrazione o modifiche ai progetti presentati; e tenere presenti soluzioni alternative che seppure non indicate dall'Amm.ne, rappresentano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare.
    b) di chiedere, prima della decisione circa l'aggiudicazione, modifiche al progetto purchè operate nei confronti di tutti i concorrenti.

c) di proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria.

d) di non proporre l'aggiudicazione in presenza di unica offerta, venendo a mancare, nel particolare sistema di aggiudicazione dell'appalto concorso quel termine di paragone tra le offerte che costituisce elemento importante per la valutazione delle stesse.

h) Adozione del provvedimento finale mediante proposta di aggiudicazione dell'appalto all'offerta ritenuta migliore. La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad altra, così come l'eventuale provvedimento di esecuzione debbono essere motivati.

i) Trasmissione degli atti alla Giunta per l'adozione delle definitive determinazioni.

ART. 11

L'aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, costituendo parere obbligatorio ma non vincolante, deve trovare la sua consacrazione nella definitiva determinazione della Giunta.
2. La deliberazione con cui si fa propria la proposta espressa dalla Commissione giudicatrice non necessita di particolari motivazioni essendo sufficiente il richiamo alle considerazioni espresse dalla Commissione stessa.
3. Occorre invece una puntuale motivazione ove si adotti un provvedimento di non aggiudicazione o si disattendano le proposte prospettate dalla Commissione, preferendo soluzioni diverse.
4. In sede di definitiva aggiudicazione l'Amministrazione appaltante può condizionare la stessa a variazioni tanto progettuali che economiche.
5. È comunque riservata all'impresa aggiudicataria la facoltà di accettarle o di rinunziare all'appalto.

ART. 12

Trattativa privata

1. Ricorrendo le condizioni eccezionali previste dalla legislazione nazionale e dalle leggi comunitarie, ove per valore un determinato appalto debba esservi assoggettato, si può fare ricorso al sistema della trattativa privata.
2. In tal caso, pur non precludendo la possibilità , in situazioni eccezionali, di utilizzare ogni forma di contrattazione che risulti giustificata dalle particolari esigenze del momento o dell'evento, nel rispetto naturalmente della discrezionalità riconosciuta alla pubblica amministrazione, si dovrà preferire il metodo della trattativa privata preceduta da gara ufficiosa.
3. Nella trattativa privata, così come previsto dalla vigente legislazione, alla conclusione dell'accordo si potrà pervenire con una delle seguenti forme, giustificata e prescelta, caso per caso, a seconda delle esigenze del momento:
    a) in forma verbale, nei casi di estrema urgenza o comunque quando la particolare natura dell'appalto renda consigliabile il ricorso a tale forma;
    b) in forma scritta; nei casi di estrema urgenza, previa acquisizione del verbale di somma urgenza.
    c) E' da ritenere preclusa, così come peraltro sancito dall'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 la presentazione di offerte con telegramma.
4. Il ricorso alla trattativa privata può essere ammesso:
    a) per forniture di importo fino a 5.000.000 (cinquemilioni);
    b) per appalto dei lavori di importo complessivo fino a L. 10.000.000 (diecimilioni), le cui ditte saranno scelte dall'apposito albo secondo le modalità e condizioni stabilite dall'Ente con apposita deliberazione.
    c) Per importi superiori a quelli indicati, il ricorso alla trattativa privata è consentito solo nei seguenti casi:
    d) quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
    e) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
    f) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
    g) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi del Comune;

h) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;
i) quando ricorrono le previsioni di cui all'art. 29 della L.R n. 51/78;
j) in genere, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possa essere utilmente seguita la procedura della licitazione privata.

ART. 13

Concorso di idee

1. È il sistema attraverso il quale l'Ente tende a risolvere problematiche complesse ed in genere di natura artistica acquisendo, attraverso una pubblica gara, suggerimenti o progetti.
2. Non viene annoverato tra i sistemi di appalto perché è finalizzato al solo scopo di acquisire l'idea e di farla propria attraverso un corrispettivo che è di norma rappresentato da premi prestabiliti da assegnare ai vincitori.
3. Anche se con l'attribuzione del premio l'Ente acquisisce il diritto pieno e conseguentemente la proprietà esclusiva della soluzione proposta, ciò non esclude comunque la possibilità, nella sussistenza di tutti i requisiti previsti, che al soggetto risultato vincitore del concorso possa essere affidata la direzione dei lavori o la stessa esecuzione dell'opera.
4. Si realizza attraverso la predisposizione e pubblicazione di un bando con il quale si manifesta la volontà dell'Ente di acquisire il progetto o l'idea e si invitano, nel contempo, coloro che posseggono i requisiti a partecipare.
5. Trattandosi di un concorso è quanto mai necessario riservare la massima segretezza alle proposte presentate. Di norma si prescrive la individuazione del progetto, della proposta o del bozzetto, con un semplice motto anziché con il nominativo dei concorrenti.
6. Il giudizio sulle soluzioni proposte viene riservato da una Commissione, costituente collegio perfetto almeno per gli adempimenti principali; nominata con apposito atto deliberativo e la cui composizione può variare in ragione della natura ed importanza del progetto, e, conseguentemente, delle figure tecniche, artistiche o politiche che dovrebbero esservi rappresentate.
7. Il parere da questa espresso attraverso un verbale costituente semplice proposta e quindi atto interno, costituisce la base per l'adozione da parte dell'organo collegiale competente, delle definitive determinazioni sull'esito del concorso di idee stesso.
8. Essendo tale parere di natura obbligatoria ma non vincolante, l'eventuale comportamento dell'Ente che si discosti dalla soluzione proposta dalla Commissione, deve essere motivato.

ART. 14

La Concessione

1. Si ha il rapporto di concessione quando il Comune affida ad altro soggetto ritenuto qualificato e come tale idoneo ad assolvere all'impegno, il compito di eseguire una determinata opera, ed in tal caso si prefigura un rapporto di concessione di sola costruzione; ovvero di eseguire e di gestire l'opera stessa, nel qual caso si ipotizza l'ipotesi "**concessione di costruzione e gestione od esercizio**".
2. Nell'un caso e nell'altro vengono di norma, trasferiti sul concessionario anche gli oneri ed adempimenti consequenziali all'esecuzione, quali la progettazione, le attività di acquisizione anche mediante esproprio delle aree, la eventuale costituzione di servitù e quanto altro la pubblica amministrazione avrebbe dovuto fare per l' esecuzione dell'opera stessa. Trattandosi di una forma del tutto particolare di affidamento, peraltro in genere interessata a progetti di grande importanza e dimensione, il sistema di affidamento viene in genere svincolato dalle rigide norme che regolano i procedimenti dei pubblici appalti.
3. Il sistema di affidamento seguito e che meglio si presta al raggiungimento dello scopo, per la natura particolare dell'appalto, è quello della trattativa privata, di norma preceduta da gara ufficiosa e nella quale si tiene presente, unitamente all'elemento prezzo, la qualità del prodotto o dell'opera che viene offerta; o nel caso di costruzione e gestione, la durata dell'utilizzazione del bene quale corrispettivo per l'esecuzione dell'opera.
4. Altro sistema che si può utilmente applicare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa svolta ai sensi dell'art. 24, lett. b, della Legge 8/8/1977, n. 584.
5. Ove comunque si tratti di concessione di sola costruzione, e si superino i limiti previsti per l'applicazione delle norme comunitarie, si dovranno seguire i sistemi di cui alla legge 8/8/1977, n. 584, in quanto è equiparata all'appalto.
6. Speciali condizioni dell'affidamento degli studi, indagini, elaborazioni progettuali, realizzazioni delle opere ed eventualmente gestione delle stesse saranno deliberate, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 51/78, dal C.C. sentito il parere C.T.R.-

ART. 15

Concessioni cimiteriali

1. Per le concessioni di loculi ed aree nonché per la illuminazione votiva del cimitero comunale, saranno osservate le norme di cui ai regolamenti di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R 10/9/1990, n. 285, nonché quelle dei rispettivi regolamenti comunali.

2. Le concessioni di cui al precedente comma 1, potranno essere fatte solo con contratto scritto, sistema approvato dalla G.M..

CAPO II
LA RICERCA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

ART. 16
Le imprese da ammettere alle gare

1. Ai fini della individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con il sistema della licitazione privata e dell'appalto concorso per l'affidamento dei lavori pubblici si opererà applicando scrupolosamente le norme legislative regolanti la specifica materia ed in particolare le prescrizioni di cui all'art. 9 della L. 8/8/1977, n. 584 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 7 della L. 17/21987, n. 80 ed all'art. 32 della L.R. n. 51/78.
2. Le imprese, come sopra segnalatesi, e per le quali sia stato , a cura dei componenti uffici del Comune, accertato il possesso dei requisiti richiesti, integrate, nel caso di appalto regolato dalla legislazione nazionale con quelle di fiducia, formeranno l'elenco delle ditte, che, previa determinazione della G.M., saranno invitate a partecipare alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto.
3. La mancata estensione dell'invito ad imprese o categorie di imprese che rispondendo al preavviso di gara, abbiano chiesto di partecipare, deve essere motivata. Spetta alla G.M.:
    a) determinare il numero delle imprese da invitare alla gara;
    b) escludere, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 584/87, modificato dall'art. 1 della L. n. 1/78, dall'invito, ogni concorrente:

    1. che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o di quella straniera, se trattasi di cittadini di altro stato;

    2. nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

    3. che abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

    4. che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, all'Ente appaltante;

5. che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza;

6. che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza;

7. che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

8. Escludere, altresì, quelle ditte che abbiano fornito istanza di partecipazione alla gara in modo tale da far riscontrare legami con altre ditte (stesso cognome, dizione, definizione con stessa sede legale) e ciò al fine di precludere eventuali accordi tra ditte apparentemente diverse.

9. Aggiudicare definitivamente i contratti, provvedendo, all'occorrenza, alle eventuali operazioni correttive del verbale di aggiudicazione.

ART. 17

Modalità operative per individuarle

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. 8/8/1977, n. 584. le imprese da invitare a partecipare all'appalto da aggiudicare col sistema dei pubblici incanti o dell'appalto concorso, di valore compreso tra i 500 e i 1000 milioni di lire, debbono essere individuate mediante un bando di gara preso in conformità di cui agli artt. 10, 11 e 12 della stessa legge e del Regolamento di cui al DPCM del 10/1/1991 n. 55, da inviare all'Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee per la sua pubblicazione, nonché pubblicato sul foglio delle inserzioni delle G.U. della repubblica, nei 9 giorni successivi all'invio del bando all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee.
2. L'avviso o bando di gara relativo a licitazione privata o pubblico incanto, va pubblicato, a cura e spese dell'Ente appaltante:
    a) Nell'albo pretorio o albo delle gare del Comune ove la stazione appaltante ha sede, se l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 500.000 ECU;
    b) Nel bollettino regionale della regione ove ha sede la stazione appaltante (BURC) e nell'albo pretorio e albo delle gare di questo Ente, nonché per estratto su due dei principali quotidiani aventi particolare diffusione regionale se l'importo dei lavori da appaltare è compreso tra 1.000.000 e 500.000 di ECU. La pubblicazione sul bollettino regionale va eseguita integralmente.

c) Nella G.U. della Repubblica, foglio delle inserzioni, all'albo pretorio e albo delle gare del Comune, nonché per estratto, su due dei principali quotidiani aventi particolare diffusione regionale, se l'importo dei lavori da appaltare è almeno pari a 1.000.000 di ECU..

3. Detta pubblicazione sarà sempre fatta sul foglio delle inserzioni della G.U. della Repubblica quando la gara sarà indetta direttamente dagli organi centrali dell'amministrazione dello Stato, dall'ANAS o dagli altri enti o aziende autonomo a carattere nazionale.
4. In caso di comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore ad un milione di ECU e non inferiore a 500.000 ECU potrà essere effettuata negli appositi albi della stazione appaltante.
5. Il termine entro il quale gli interessati possono avanzare richiesta per essere invitati alla gara, non può essere inferiore a 10 gg. dalla data di pubblicazione dell'avviso per la gara soggetta alla normativa nazionale ed a 21 gg. decorrenti dalla data di invio dell'avviso all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea, se deve essere applicata tale procedura.
6. Questo ultimo termine può essere ridotto a 12 gg. nei casi di urgenza, dichiarata con apposito atto deliberativo.
7. Gli inviti a partecipare alla gara dovranno essere diramati entro 120 gg. dalla pubblicazione dell'avviso di gara, decorsi i quali, senza avere provveduto, occorre rinnovare la procedura.
8. Saranno, comunque, rispettate le procedure previste dalla normativa della CEE recepita o vigente nell' Ordinamento Giuridico italiano.

(Il II comma è stato sostituito con atto consiliare n. 17 del 18/6/1998)

ART. 18

Requisiti per la partecipazione

1. I requisiti da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato per quanto concerne gli appalti regolati dalla normativa nazionale e quelli di cui alla legge 8/8/1977 n. 584 per quanto riguarda quelli che, per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria.
2. I requisiti minimi previsti dalle surrichiamate disposizioni, possono essere eccezionalmente integrati con altri aggiuntivi, purchè questi ultimi siano ragionevoli; pertinenti rispetto al fine di garantire la massima serietà al procedimento di gara, consentendo così la possibilità della individuazione dell'offerta più rispondente alle esigenze dell'ente; non si presentino come obblighi ed oneri manifestamente sproporzionati e, come tali da considerare vessatori.

3. Agli appalti di lavori, finanziati con contributo regionale, di importo inferiore a 250.000.000, potranno partecipare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 32, della legge n. 51/78, anche le imprese artigiane e cooperative di produzione e lavoro che, pur non avendo l'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori, risultino iscritte all'albo professionale artigiano per le imprese artigiane e al registro Prefettizio per le cooperative da almeno 6 mesi dalla data della gara.

CAPO III
BANDO, LETTERA DI INVITO E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

ART. 19
Il bando o la lettera di invito – natura giuridica

1. Il bando di gara o la lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, non rappresentano un formale impegno per l'Ente a stipulare il conseguente contratto, ma puramente e semplicemente un invito ad offrire, che, qualificando la controparte come proponente, impegna la P.I. solo dopo la stipula del formale contratto.
2. Dal chè, ne deriva che, non può dalla controparte essere invocata la responsabilità pre-contrattuale ove l'Ente, assumendo un provvedimento congruamente motivato, decida di non far luogo al perfezionamento del rapporto.

ART. 20
Il bando o la lettera di invito – contenuti

1. Il bando o la lettera di invito, rappresentando la "**lex specialis**" della gara debbono essere improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti quanto le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza:

a) quali sono gli elementi da considerare essenziali e come tali, rispondendo ad un particolare interesse dell'ente appaltante, se disattesi, portano alla esclusione;
b) quali prescrizioni possono invece considerarsi formali e come tali, non essendo legati ad una specifica sanzione, possono lasciare una certa sfera di discrezionalità interpretativa al Presidente di gara, in sede di espletamento della stessa.

2. Tale distinzione dovrà essere operata individuando le clausole che, se disattese, portano alla esclusione.

3. I bandi e gli avvisi di gara riferiti alle OO.PP., saranno redatti con l'osservanza dei criteri ed indicazioni di cui al DPCM n. 55 del 10/1/1991 e alle eventuali successive modifiche (G.U. n. 49 del 27/2/1991).
4. Spetta ai responsabili degli uffici e servizi approntare gli avvisi d'asta, i bandi di gara, le lettere di invito e le pubblicazioni degli stessi sui quotidiani, la G.U., ecc..-

ART. 21

Estensione dei bandi o delle lettere di invito

1. Il bando di gara per le aggiudicazioni a mezzo di asta pubblica, dovrà essere pubblicato con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 63 e seguenti del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ove l'appalto sia soggetto all'applicazione delle norme comunitarie, per tali pubblicazioni, dovranno essere rispettati i termini e le modalità di cui agli artt. 9 e seguenti della L. 8/8/1977, n. 584.
3. Le lettere di invito per la partecipazione alle pubbliche gare della licitazione privata e dell'appalto concorso, dovranno essere spedite con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento e quindi, di norma, a mezzo di raccomandata, meglio se accompagnata dalla ricevuta di ritorno.
4. Gli altri sistemi di estensione dell'invito quali la forma telefonica, telegrafica, della Posta Ordinaria e della notifica sono da ritenere applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali e comunque con provvedimento motivato.

ART. 22

Modalità di compilazione delle offerte

1. Le offerte dovranno essere redatte in competente bollo e nel rispetto delle norme, modalità e condizioni previste dal bando di gara; dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare il particolare affidamento.
2. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale ed in presenza di pubblica gara le offerte debbono riportare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, tanto il nominativo del partecipante quanto la indicazione della gara od appalto cui si riferiscono.

3. Ove poi sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, la carenza od insufficienza della quale è di pregiudizio all'amministrazione, si dovrà utilizzare il sistema della doppia busta.
4. La busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione.
5. La busta contenente l'offerta verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare, mentre resterà sigillata ove dovesse essere accertata una irregolarità che porti ad una esclusione della gara.

ART. 23

Termini da concedere per la presentazione delle offerte

1. I termini da concedere alle imprese invitate per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione nazionale sono quelli previsti dall'art. 64 del R.D. 23/5/1924, n. 827 per quanto riguarda l'asta pubblica; mentre per gli altri sistemi di affidamento, in carenza di apposita previsione legislativa, verranno determinati di volta in volta, a giudizio discrezionale della stazione appaltante, sulla base del principio di conferire un termine che sia equo e come tale da consentire, tenuta presente l'importanza dell'appalto, di proporre un'offerta seria e ragionata.
2. In presenza di appalti soggetti alla legislazione comunitaria si applicheranno le prescrizioni ed i termini previsti dall'art. 10 della L. 8/8/1977, n. 584, e successive modifiche e che, per utilità, si richiamano nei seguenti:
    a) Per i pubblici incanti – 36 gg. dalla data dell'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.
    b) Per le licitazioni private e l'appalto concorso – 21 gg. Decorrenti dalla data di spedizione degli inviti, termine che può essere ridotto a 10 gg. nei casi di urgenza, dichiarati tali con apposito atto deliberativo.

ART. 24

L'inoltro o la presentazione delle offerte

1. La presentazione delle offerte dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dalle lettere di invito o dai bandi di gara.

2. In presenza di pubbliche gare il sistema di presentazione delle offerte ritenuto normale, e come tale costituente una regola, è quello dell'inoltro a mezzo del servizio postale in plico raccomandato.
3. Eventuali deroghe a tale sistema potranno essere adottate solo previa diversa disposizione dell'Ente, da prendere con provvedimento motivato.
4. Non è comunque ammessa la possibilità, in presenza di pubbliche gare, di utilizzare soluzioni alternative per l'inoltro delle offerte quali il mezzo del plico postale e la consegna a mano, in quanto, oltre a costituire una procedura anomala, può rappresentare un pericolo potenzialmente incombente per la strumentalizzazione della gara.
5. È assolutamente esclusa, giusta il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827, la possibilità di utilizzare telegramma.
6. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e, conseguentemente, richiamato il principio del recepimento entro date ed orari ben individuati, l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.
7. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di recepimento dell'offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta al funzionario a ciò abilitato.

ART. 25

Le tornate di gara

1. Nel caso si proceda a tornate di gara, cioè all'affidamento contemporaneo di più appalti, le ditte concorrenti ai sensi dell'art. 15 della legge 10/12/1981, n. 741, possono presentare un'unica documentazione che deve naturalmente riferirsi al lavoro di importo più elevato, oppure a quello al quale si intende concorrere.
2. In tal caso, nell'unica lettera di invito, i singoli appaltanti debbono essere elencati in maniera decrescente in modo che la documentazione presentata per la prima gara sia idonea a coprire le esigenze di tutte le altre.
3. Nel caso che si preveda che un'impresa possa restare aggiudicataria di un solo appalto, le offerte delle ditte risultanti vincitrici e come tali affidatarie di uno degli appalti, non saranno tenute in considerazione per glia affidamenti successivi.

ART. 26

Possibilità di presentare offerte successive a modifica od integrazione delle precedenti.

1. Ai sensi del disposto di cui all'art 75 – VII comma del R.D. 23/5/1924 n. 827, possono essere presentate offerte successive modificative o integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:
    a) che la successiva od ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;
    b) che l'offerta successiva sia presenta nel rispetto delle norme di legge di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare appalto e, conseguentemente con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.
2. Non è invece ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte, in quanto, non potendosi individuare l'ultima in ordine di tempo, non si è in grado di interpretare la reale volontà del concorrente.

ART. 27

Possibilità di ammissione di offerte in aumento

1. Ai sensi del disposto di cui all'art. 1 della L. 8/10/1984, n. 687, debbono essere ammesse, in presenza di un affidamento a mezzo di licitazione privata, offerte in aumento fin dal primo esperimento di gara.
2. Tale diritto del concorrente viene vanificato ove il bando di gara escluda espressamente la possibilità di accettare le offerte in aumento.
3. Per gli appalti soggetti a regime comunitario, e come tali previsti dall'art. 1 della L. 8/8/1977, n. 584, vige invece il principio della improponibilità delle offerte in aumento, per cui queste si considerano ammissibili solo previa espressa condizione inserita in tal senso nel bando di gara.

ART. 28

Validità temporale delle offerte

1. Scaduto il termine utile per loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi impegnative per l'impresa proponente.
2. Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita a un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nel

bando od avviso di gara od in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione.

3. Pertanto, in presenza di un termine già trascorso rispetto a quello previsto o più lungo rispetto a quello normalmente necessario, è opportuno prima di procedere all'esame delle offerte acquisire la conferma circa la validità delle stesse.

ART. 29

Riapertura e proroga del termine in una pubblica gara

1. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo che ha deliberato la gara.

CAPO IV
L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

ART. 30

Commissione di gara e modalità operative

1. In presenza di pubblica gara, nel giorno, ora e luogo previsti dalla lettera di invito, si procederà in luogo aperto al pubblico, all'espletamento della gara stessa e alla predisposizione di un apposito verbale nel quale vengono richiamate le operazioni poste in essere; il risultato conseguito e le proposte positive o negative circa l'aggiudicazione.
2. L'operazione è riservata ad apposita commissione che è composta:

- dal responsabile del servizio al quale si riferisce la materia dell'appalto, con funzione di presidente;
- altro componente dello stesso servizio a cui si riferisce la materia dell'appalto, di almeno VI q.f., ovvero in mancanza, membro di altro servizio della stessa qualifica, designato al Segretario Comunale;
- altro componente, di almeno VI q.f. designato al Segretario Comunale.
- Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da un impiegato designato dal Presidente della Commissione di volta in volta.

3. La Commissione di gara, come sopra costituita, alla presenza di due testimoni, procederà alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte e al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ed, accertata la regolarità dell'offerta stessa, alla proclamazione del risultato e alla conseguente aggiudicazione.
4. Tale aggiudicazione, di natura provvisoria, acquista definitività con l'approvazione del risultato della gara da parte della G.M.. –
5. In presenza di gara il cui esito è legato ad un esame particolare domandato ad apposita Commissione, quali l'appalto concorso od il concorso di idee, in questa fase la commissione si limita:

a) ad accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità;
b) alla verbalizzazione degli elementi essenziali dell'offerta;
c) alla declaratoria di inoltro della documentazione all'amministrazione appaltante per il successivo esame da parte della commissione giudicatrice.

6. In tal caso, tanto l'offerta quanto gli allegati, dovranno essere siglati, al fine di evitare manomissioni, sostituzioni o sottrazioni, dal Presidente e da almeno uno degli altri componenti la commissione stessa.

(Il presente articolo è stato modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 110 del 20/9/1996 e deliberazione del C.C. n. 17 del 18/6/1998).

ART. 31

Le competenze del Presidente di gara

1. Sono limitate ad un categorico rispetto delle prescrizioni del bando o della lettera di invito, dalle quali non può discostarsi senza compromettere la legittimità dell'esperimento.
2. Le sue competenze possono essere sinteticamente così riassunte:

a) Esame preliminare tendente ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge in merito alla redazione, spedizione d eventuale pubblicazione degli avvisi, bandi od inviti;

b)Accertamento della sussistenza, per ciascun concorrente, delle condizioni soggettive ed oggettive necessarie per la ammissione alla gara, in ossequio a quanto stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito;

c) Scrupolosa osservanza delle disposizioni dettate dalla legge in ordine all'espletamento di pubbliche gare e quindi:
d) pretendere che la gara si svolga nel giorno, ora e luogo indicati nel bando od invito;

e) procedere formalmente all'apertura della stessa avendo cura di richiamare l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto dell'appalto;
f) procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte; ed alla individuazione dei risultati dell'esperimento con la formalizzazione dell'aggiudicazione.

ART. 32

Lettera di invito – formulazione equivoca

1. Ove nella lettera di invito siano prescritti adempimenti per l'ammissione al procedimento concorsuale, che si presentino in forma equivoca, vanno interpretati nel senso più favorevole per l'ammissione degli aspiranti in quanto, così operando, si assicura una più ampia partecipazione e la "**par condicio tra i concorrenti**".

ART. 33

Contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito

1. In caso di contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito, occorre fare una distinzione tra elementi essenziali, e come tali previsti da leggi e dei quali è indispensabile il possesso del requisito per la ammissione, ed elementi puramente formali.
2. Nel primo caso, prevale il documento nel quale il richiesto requisito è riportato ed indicato formalmente alla prescrizione legislativa; nel secondo caso, prevalgono le norme del bando dal momento che è questo il documento sul quale si basa l'intera procedura.
3. Ove la palese contraddittorietà dovesse essere talmente grave da poter pregiudicare l'esito della gara, è legittimo il comportamento dell'amministrazione che, per eliminare la situazione di incertezza giuridica che ne deriva, dispone l'annullamento della procedura e l'indizione di una nuova gara.

ART. 34

Il verbale di gara e le competenze del Presidente

1. L'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa che sarà positivo nel caso di aggiudicazione o negativo nel caso di diserzione dell'esperimento, è un atto pubblico, e come tale facente fede fino a querela di falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro

svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.

2. Il verbale di gara dovrà indicare quali elementi essenziali:
    a) la data, l'ora e il luogo ove si svolge la gara;
    b) gli estremi degli atti con i quali si autorizzava la gara stessa;
    c) le norme che regolano il particolare procedimento;
    d) l'elenco delle ditte invitate se si è in presenza di licitazione privata, appalto concorso, o trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
    e) l'elenco delle ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste praticate e la individuazione di quella aggiudicataria;
    f) la declaratoria circa l'aggiudicazione provvisoria;
    g) la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivamente, nel caso che ciò sia consentito;
    h) la sottoscrizione da parte della commissione.

ART. 35

La partecipazione di imprese associate

1. Le imprese possono partecipare in forma associata, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti regolanti il particolare istituto.
2. Dovendo interpretare, con il presente regolamento, delle posizioni legislative e giurisprudenziali controverse, ed al fine di assumere una posizione che giustifichi i conseguenti comportamenti da tenere in sede di espletamento della gara, si precisa quanto segue:

a) E' in ammissibile la contemporanea partecipazione alla gara in forma singola ed associata.

b) L'istituto dell'associazione temporanea di imprese, anche se recepito con legge 8/8/1977, n. 584, regolante per gli appalti soggetti alle norme comunitarie, ha portata generale.

c) All'associazione temporanea di imprese si considera estensibile il beneficio previsto dall'art. 5 della L. 10/2/1962, n. 57, e successive modifiche che consente ai concorrenti di assumere lavori o appalti per un importo pari a quello della iscrizione aumentato di 1/5.

d) La prescrizione contenuta nell'art. 19 comma 3, che vieta l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento d'imprese "**concomitante o successive all'aggiudicazione della gara**" deve essere interpretato nel senso che tale operazione, quella cioè della costituzione dell'associazione o del raggruppamento, deve essere realizzata e formalizzata prima della

partecipazione alla gara e non può essere assolutamente modificata tanto durante, quanto dopo l'espletamento della stessa.

ART. 36

Le offerte risultanti uguali

1. Nel caso che due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, si procederà alla individuazione dell'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

ART. 37

La discordanza tra valori indicati in cifre e in lettere

1. Qualora in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, giusta il disposto dell'art. 72, II comma, del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827, viene ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione ove, però, la discordanza dovesse interessare uno dei prezzi formulato dall'impresa in una licitazione privata espletata con il metodo dell'offerta dei prezzi, giusta il disposto dell'art. 5 – IV comma, della legge 2/2/1973, n. 14, si considera valida la indicazione scritta in lettere.

ART. 38

Criteri per la determinazione delle anomalie dell'offerta

1. I criteri da seguire, ove il Comune voglia avvalersi della facoltà concessa all'art. 2 bis della Legge 26/4/1989, n. 155, per la individuazione dell'offerta anomala , sono i seguenti:
    a) In presenza di tutte le offerte in ribasso si considerano anomale quelle che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata del valore percentuale previsto quale indice di incremento nel bando di gara o lettera di invito.
    b) In contemporanea presenza di offerte in ribasso ed in aumento, si prendono in considerazione, ai fini della individuazione della media, solo quelle in ribasso.
    c) In presenza di sole offerte in aumento saranno considerate anomale le offerte che presentano una percentuale di aumento inferiore alla media della percentuale delle offerte ammesse, diminuita del valore percentuale prevista nel bando o nella lettera di invito quale incremento, per individuare l'anomalia dell'offerta;

d) L’indice di incremento, di cui al punto 1, deve essere aggiunto o sottratto dalla media, a seconda di presenza di offerte in ribasso o in aumento, e non quindi calcolato nella media;

e) 5) La condizione di cui al punto 3) dell’art. 2 bis della Legge 26/4/1989, n. 155, secondo la quale tale facoltà è esercitatile solo in presenza di almeno 15 offerte valide, va integrata nel senso che sono considerate tali quelle ritenute regolari e come tali ammesse ed aperte, con esclusione, in presenza anche di offerte in aumento, di queste ultime;

f) La possibilità di utilizzare il criterio della individuazione dell’offerta anomala si ritiene inapplicabile per i metodi di aggiudicazione di cui all’art. 1 lett B) e C) della legge 2/2/1973, n. 14.

CAPO V
GLI ADEMPIMENTI DELL’ENTE APPALTANTE

ART. 39
Annullamento della gara

1. L’annullamento della gara, per i gravi riflessi che può avere anche nei confronti della ditta aggiudicataria, per essere attuato, necessità di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell’interesse pubblico.
2. Da ciò ne deriva che non può essere adottato per la presenza di semplici irregolarità formali che potrebbero trovare una semplice sanatoria.
3. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all’aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l’appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.
4. Ove il particolare sistema di appalto fosse legato alle medie, si rideterminerannno le medie stesse al fine di individuare il nuovo limite cui ancorare l’aggiudicazione.

ART. 40

La revoca di una gara

1. Per la natura giuridica particolare degli avvisi od inviti, che si configurano non già come offerte di contratto ma come semplici "**inviti ad offrire**" è possibile la revoca della gara, senza incorrere in responsabilità, a meno che la controparte non riesca a dimostrare che, adottando il provvedimento, si sia venuti meno alle regole fondamentali da tenere in tali occasioni.

ART. 41

L'approvazione degli atti di aggiudicazione

1. I verbali di aggiudicazione nel caso di licitazione privata, così come le proposte di affidamento in presenza di trattativa privata, acquistano la loro definitività soltanto dopo l'approvazione da parte della G.M.-
2. Tale adempimento dovrà essere eseguito entro il termine massimo di 30 gg. decorrenti dalla data dell'espletamento della gara, trascorsi i quali l'aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza peraltro che possa vantare rimborsi od indennizzi.
3. Qualora in sede di esame della proposta di aggiudicazione la G.M., per gravi motivi di interesse pubblico, dovesse negare l'approvazione, il rapporto si intende concluso senza che la controparte possa reclamare rimborsi o indennizzi.

CAPO VI

APPALTO SERVIZI A PRIVATI – INCARICHI PROFESSIONALI

ART. 42

Appalto dei servizi a privati – incarichi professionali

1. Alla gestione dei servizi pubblici il Comune provvede, preferibilmente in economia.
2. Il ricorso alla concessione a terzi è limitato ai soli casi in cui sussistono: ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
3. Trova applicazione l'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 43

Incarichi professionali esterni

1. Tutti gli incarichi professionali dovranno essere conferiti con apposita convenzione, previa deliberazione da parte della G.M., con la quale vengono disciplinati:

a) l'esatta descrizione dell'incarico conferito con richiamo alle norme di legge e regolamentari che disciplinano la materia;

b) i rapporti d'ufficio con il professionista incaricato;

c) i tempi di consegna e relative clausole penali e risolutive in caso di ritardo;

d) la proprietà del Comune degli elaborati originali, con facoltà di modificarli;

e) il deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale.

2. La convenzione, infine, prevede, tra l'altro, la possibilità di riconoscere le sole spese vive, determinandone la misura, e tutto quanto altro la Giunta riterrà necessario per l'instaurazione del rapporto con i professionisti interessati.

3. I predetti incarichi vengono conferiti a professionisti iscritti in un apposito albo, con l'osservanza delle modalità e condizioni stabilite con deliberazione dell'Ente.

CAPO VII
ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE

ART. 44
Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali necessarie per la stipula quanto per i successivi adempimenti anche di ordine tributario cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto saranno così regolate:
2. Se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, su apposito conto aperto presso la Tesoreria Comunale, un importo costituente il deposito presuntivamente occorrente per compiere i vari adempimenti.
3. Da tale deposito si preleveranno, quando se ne presenterà la necessità, le somme di volta in volta necessarie ed, esaurite le operazioni, si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo all'interessato una distinta dalla quale risulteranno, in forma dettagliata, le spese effettivamente sostenute e il conguaglio attivo o negativo del conto con invito a riscuotere eccedenza o ad integrare il conto stesso nel caso di insufficienza del deposito.
4. Se poste a carico del Comune si preleveranno le somme dalla cassa dell'Ente.
5. Nel caso che, in carenza od insufficienza dell'apposito deposito contrattuale il Comune dovesse essere costretto, anche per la sua posizione di soggetto solidamente responsabile con l'altra parte contraente, ad anticipare le somme dovute, si procederà poi al recupero.

6. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art. 98 della legge sul registro, per il recupero della imposta di registro anticipata, ovvero si tratterrà, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 16 bis e 16 ter del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, come introdotti con l'art. 1 della Legge 27/12/1975, n. 790 la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.

ART. 45

I depositi cauzionali

1. Per la partecipazione di pubbliche gare per l'affidamento di forniture viene generalmente richiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e le modalità di prestazione sono indicate nel bando o nella lettera di invito.
2. Nel caso invece di espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, tale forma di garanzia non è più dovuta essendo stata abolita in applicazione dell'art. 5 della Legge 8/10/1984, n. 687.
3. Non appena espletata la gara ed intervenuta l'aggiudicazione vengono restituiti i depositi provvisori alle imprese non risultate aggiudicatarie.
4. L'impresa affidataria dell'appalto o della fornitura, salvo il caso dell'esonero, dovrà prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal Capitolato o dalla lettera di invito.
5. Tanto il deposito cauzionale provvisorio quanto quello definitivo possono essere costituiti, giusta le prescrizioni dell'art. 6 della Legge 10/12/1981, n. 741 e 10/6/1982, n. 384 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che in numerario od in titoli di Stato, anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13/12/1959, n. 449.
6. Può essere consentito, in presenza di imprese di notoria solidità e solvibilità, l'esonero del versamento della cauzione che resta comunque subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la cui misura, viene di norma, indicata nel bando di gara o nel Capitolato d'Appalto.
7. Per le cooperative ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del R.D. 8/2/1923, n. 422, la cauzione definitiva può essere costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ciascuno stato di avanzamento.

8. Lo svincolo nel deposito cauzionale dovrà essere disposto non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione.
9. Nel caso di appalti di lavori pubblici si indicheranno le particolari condizioni previste dall'art. 5 della Legge 10/12/1981 n. 741, che prescrivono l'obbligo della estinzione delle garanzie fidejussorie non appena trascorsi i termini previsti per effettuare le operazioni di collaudo.

ART. 46

Conformità del contratto con l'atto deliberativo

1. Il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo assunto a norma dell'art. 56 della L. 8/6/90 n. 142.
2. Le norme di contenuto diverso da quello indicato nella deliberazione o nel disciplinare sono da considerare annullabili, anche se tale diritto può essere fatto valere solo dall'Ente appaltante, al quale resta riservata la facoltà di procedere all'eliminazione delle differenze esistenti tra i due provvedimenti, con l'ulteriore atto deliberativo adottato a sanatoria.
3. Non sono da considerare norme derogatorie quelle aventi carattere essenziale e come tali previste dalla legge come motivo di nullità del contratto, ove mancanti.

ART. 47

Pubblicazione dei risultati di gara

1. In presenza di appalti di opere o lavori riguardanti la P.A., prima di procedere alla stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della Legge 19/3/1990 n. 55, si dovrà procedere alla pubblicazione del risultato di gara con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.

ART. 48

La stipulazione del contratto

1. Acquisita la certificazione antimafia, di cui alla legge n. 963/82 e successive modificazioni ed integrazioni, la stipulazione dei contratti del Comune può avvenire in tre forme diverse:
    a) in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
    b) in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Segretario Comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;

c) per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali.

2. La stipulazione in forma pubblica amministrativa rappresenta il procedimento normale, mentre gli altri due sistemi sono da considerare di applicazione eccezionale.
3. L'adempimento alla stipulazione deve avvenire entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione potrà considerare risolto il contratto; applicare la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 5 della legge 8/10/1984, n. 687, nonché tutte le altre azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
4. I contratti vengono stipulati dal sindaco o suo delegato.

ART. 49

Il rogito a mezzo del Segretario

1. Tutti i contratti, salvo quelli di esclusiva competenza del Notaio, vengono ricevuti e rogati dal Segretario del Comune che opererà nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile.
2. L'ufficiale rogante, in tale sua veste, provvederà alla tenuta del repertorio; alla iscrizione su di questo degli atti roganti in forma pubblica amministrativa o stipulati a mezzo di scrittura privata; nonché a tutti gli ulteriori adempimenti per dare compiuto l'iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.

ART. 50

I diritti di rogito

1. Per gli atti rogati dal Segretario, sia che le spese gravino sul privato contraente che sullo stesso Comune, sono dovuti, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 della Legge 8 giugno 1942, n. 604 e successive modifiche ed integrazioni; i diritti di rogito nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La quota spettante all'Ufficiale Rogante potrà essere liquidata, nel rispetto dei limiti fissati dal D.L. n. 786 del 22/12/1981, come convertito nella legge 25/2/1982, n. 51, nella periodicità che si riterrà più opportuna e comunque previa adozione di atto deliberativo della Giunta.

CAPO VIII

CONTRATTI RELATIVI AD ALIENAZIONI DI MATERIALI FUORI USO

ART. 51

Procedura per dichiarare fuori uso il materiale

1. Per alienazione di materiali fuori uso sarà eseguita la seguente procedura:

a) il responsabile del servizio con apposita relazione proporrà di dichiarare il materiale fuori uso, indicandone i motivi e ne proporrà il prezzo di alienazione. Con la detta relazione dovranno essere precisati tra l'altro:

b) i motivi della proposta;

c) perché i materiali sono da considerare fuori uso;

d) come e se i materiali debbono essere sostituiti e la non convenienza di offrirli in permuta;

e) il prezzo che ritiene realizzabile .

2. L'economo annoterà ed integrerà la detta relazione.

3. La G.M., con apposita deliberazione, dichiarerà il materiale fuori uso disponendone la vendita a mezzo di licitazione privata oppure la distruzione indicandone le procedure.

ART. 52

Procedura per la licitazione privata

1. La Giunta Comunale con deliberazione di cui al precedente art. 51, comma III darà corso, inoltre, all'approvazione:

a) dell'elenco delle ditte da invitare alla gara nell'intesa che l'elenco stesso resterà aperto anche ad altri eventuali interessati che richiedessero di parteciparvi;

b) dello schema di invito alla gara.

2. Della gara sarà redatto verbale nella intesa che l'aggiudicazione sarà definitiva solo con la sua approvazione con deliberazione della G.M.

3. La consegna dei materiali potrà avere luogo solo ad avvenuto pagamento dell'intero prezzo. Della consegna dovrà essere redatto apposito verbale a firma del responsabile del servizio e dell'economo comunale.

ART. 53

Distruzione del materiale fuori uso

1. Alla distruzione del materiale non utilizzabile e privo di qualsiasi valore sarà dato corso con le procedure indicate dalla Giunta Comunale.
2. Dalla distruzione, alle cui operazioni dovranno presenziare il responsabile del servizio e l'economo comunale, dovrà essere redatto apposito verbale da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

CAPO IX
VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI

ART. 54
Vendita di immobili comunali

1. Saranno fatti con esperimenti di asta pubblica a termini dei RR.DD. 18/11/1922, n. 2440 e 23/5/1924 n. 827 (art. 63 e seguenti), previa deliberazione divenuta esecutiva e acquisizione di autorizzazione Prefettizia ad alienare.

CAPO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 55
Rapporto contrattuale

1. Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie e ivi comprese quelle del codice civile, ove applicabile.
2. Nel caso dell'appalto di lavori pubblici si ritiene che siano applicabili in particolare la legge 20/3/1965, n. 2248, all. F); il regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16/7/1962, n. 1063, e successive modifiche e integrazioni, nonché le altre leggi statali, regionali, regolamenti ed istruzioni ministeriali che l'impresa, con la firma del contratto, o con la partecipazione alla gara, si è impegnata ad osservare.

ART. 56

Richiami

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate, in quanto applicabili, i regolamenti comunali speciali, i regolamenti e disposizioni vigenti in materia, le leggi Statali e Regionali.

ART. 57

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia dello stesso sono dotati tutti gli uffici nonché i Revisori dei Conti.

ART. 58

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, sarà depositato per quindici giorni consecutivi, nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico.
2. Del deposito sarà dato avviso all'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici con apposito manifesti.
3. Il Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito dello stesso.

INDICE SOMMARIO

CAPO I

PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1 – Principi generali……... Pag. 1
ART. 2 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali…….....1 - 2
ART. 3 - Campo di applicazione……..2
ART. 4 - Definizione dei contraenti…….2
ART. 5 - I sistemi di affidamento……...2 - 3
ART. 6 - L'asta pubblica – definizione e modalità attuative…….....3 - 4
ART. 7 - Licitazione privata – Definizione e modalità attuative…….4
ART. 8 - Appalto concorso – Definizioni e modalità operative…….4 - 5
ART. 9 - Nomina, composizione e competenze della Commissione…….....5
ART. 10 - Adempimenti e modalità operative della Commissione……6 - 7
ART. 11 - L'aggiudicazione…….7
ART. 12 - Trattativa privata……8 - 9
ART. 13 - Concorso di idee……..9
ART. 14 - La Concessione…….10
ART. 15 - Concessioni cimiteriali……..10 - 11

CAPO II

LA RICERCA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

ART. 16 - Le imprese da ammettere alle gare……11 - 12
ART. 17 - Modalità operative per individuarle……...12 - 13
ART. 18 - Requisiti per la partecipazione…….....13 - 14

CAPO III

BANDO, LETTERA DI INVITO E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

ART. 19 - Il bando o la lettera di invito – natura giuridica……14
ART. 20 - Il bando o la lettera di invito – contenuti……...14 - 15
ART. 21 - Estensione dei bandi o delle lettere di invito……15
ART. 22 - Modalità di compilazione delle offerte……..15 - 16
ART. 23 - Termini da concedere per la presentazione delle offerte……...16
ART. 24 - L'inoltro o la presentazione delle offerte……...16 - 17
ART. 25 - Le tornate di gara…….....17

ART. 26 - Possibilità di presentare offerte successive a modifica od integrazione delle precedenti……...18
ART. 27 - Possibilità di ammissione di offerte in aumento……...18
ART. 28 - Validità temporale delle offerte…….18 - 19
ART. 29 - Riapertura e proroga del termine in una pubblica gara…….19

CAPO IV

L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

ART. 30 - Commissione di gara e modalità operative……19 - 20
ART. 31 - Le competenze del Presidente di gara……20 - 21
ART. 32 - Lettera di invito – formulazione equivoca……21
ART. 33 - Contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito…….21
ART. 34 - Il verbale di gara e le competenze del Presidente……..21 - 22
ART. 35 - La partecipazione di imprese associate……..22 - 23
ART. 36 - Le offerte risultanti uguali…….23
ART. 37 - La discordanza tra valori indicati in cifre e in lettere……23
ART. 38 - Criteri per la determinazione delle anomalie dell'offerta……..23 - 24

CAPO V

GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE APPALTANTE

ART. 39 - Annullamento della gara……...24
ART. 40 - La revoca di una gara……25
ART. 41 - L'approvazione degli atti di aggiudicazione…….25

CAPO VI

APPALTO SERVIZI A PRIVATI – INCARICHI PROFESSIONALI

ART. 42 - Appalto dei servizi a privati – incarichi professionali……..25
ART. 43 - Incarichi professionali esterni……26 - 27
ART. 44 - Spese contrattuali……...25 - 26
ART. 45 - I depositi cauzionali……...27 - 28
ART. 46 - Conformità del contratto con l'atto deliberativo……...28
ART. 47 - Pubblicazione dei risultati di gara…….28
ART. 48 - La stipulazione del contratto……..28 - 29
ART. 49 - Il rogito a mezzo del Segretario……29
ART. 50 - I diritti di rogito…….29

CAPO VIII

CONTRATTI RELATIVI AD ALIENAZIONI DI MATERIALI FUORI USO

ART. 51 - Procedura per dichiarare fuori uso il materiale…….30

ART. 52 - Procedura per la licitazione privata…….....30
ART. 53 - Distruzione del materiale fuori uso……...31

CAPO IX

VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI

ART. 54 - Vendita di immobili comunali……..31

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 55 - Rapporto contrattuale……31
ART. 56 - Richiami……32
ART. 57 - Pubblicità del Regolamento……..32
ART. 58 - Entrata in vigore……32